



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE  
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

360.0.2.2. Bi/Ag

3003 Berna, 31 gennaio 1972

Ai Governi dei Cantoni

Legge federale sull'assistenza agli Svizzeri all'estero

Signor Presidente,  
 Signori Consiglieri di Stato,

Il 16 ottobre 1966 il popolo e i Cantoni hanno approvato l'introduzione nella costituzione federale di un articolo 45bis concernente gli Svizzeri all'estero. Questo articolo dà alla Confederazione, tra altro, la possibilità di emanare disposizioni sull'assistenza agli Svizzeri all'estero. Oltre alla regolamentazione dei diritti politici e dell'obbligo di prestare servizio militare, l'assistenza è una delle questioni essenziali che la legislazione federale deve regolare nel campo delle questioni concernenti gli Svizzeri all'estero. Da diversi anni, tanto le autorità assistenziali cantonali quanto le organizzazioni degli Svizzeri all'estero chiedono che la Confederazione si assuma l'assistenza agli Svizzeri all'estero, poichè l'ordinamento attuale non è soddisfacente. Per i particolari vi rinviamo al messaggio all'Assemblea federale del 2 luglio 1965 per un complemento della costituzione federale con un articolo 45bis concernente gli Svizzeri all'estero (FF 1965, II, 405).

Ora che la Confederazione ha ricevuto una chiara competenza legislativa con l'introduzione di un nuovo articolo costituzionale 45 bis, il Consiglio federale ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla maggioranza dei Cantoni e da numerose organizzazioni intesa ad ottenere una regolamentazione, fondata sul diritto federale, dell'assistenza agli Svizzeri all'estero. Ci permettiamo perciò sottoporvi l'allegato avamprogetto di legge federale sull'assistenza agli Svizzeri all'estero, preparato da una commissione di esperti presieduta dal Dott. O. Schürch, Direttore della Divisione federale di polizia. Nel contempo, vi mandiamo un rapporto esplicativo sulla genesi del progetto con un commento sulle singole disposizioni di legge.



- 2 -

Nelle sue linee essenziali, l'avamprogetto corrisponde alle proposte approvate dalla conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza e alle necessità di una assistenza pubblica di larghe vedute, che tenga conto delle condizioni particolari degli Svizzeri all'estero. Questa legge permetterà in primo luogo di escludere le ineguaglianze, ritenute ingiuste, nell'assistenza ai nostri connazionali all'estero, secondo il Cantone al quale appartengono, e di aiutare più rapidamente e meglio i nostri concittadini all'estero che si trovano nel bisogno.

Vi saremmo grati se esprimeste il vostro parere su questo avamprogetto e ci faceste conoscere la vostra risposta entro il 1<sup>o</sup> maggio 1972. Se desiderate altri esemplari dell'avamprogetto, siamo volentieri disposti a farveli avere.

Gradite, Signor Presidente, Signori Consiglieri di Stato, i sensi della nostra massima considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE  
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Il supplente:



Allegati:

- Avamprogetto di legge federale  
sull'assistenza agli Svizzeri all'estero (3)
- Rapporto sull'avamprogetto (3)